

E' illegittimo impedire le assemblee sindacali sul luogo di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n.25103 del 10 ottobre 2018, ha reso il principio di diritto secondo cui è illegittimo il rifiuto dell'azienda di far tenere assemblee sindacali sul luogo di lavoro, a seconda da chi sono convocate.

.....

Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione ha affermato che l'assemblea dei lavoratori può essere legittimamente convocata anche da un sindacato esterno all'azienda se tale possibilità è prevista dal contratto collettivo applicato dall'impresa.

Il fatto

Il caso trae origine dalla sentenza con cui la la corte d'appello, confermando la statuizione del tribunale di primo grado, in accoglimento di un ricorso ex art. 28 legge 300/1970, ordinava la cessazione del comportamento antisindacale dell'imprenditore, consistito nell'aver impedito lo svolgimento nei locali aziendali di assemblee indette da associazioni sindacali (nella fattispecie la Flai Cgil) che, seppur firmatarie del contratto collettivo applicato dalla società, non avevano R.S.A.

Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la società, sul presupposto, tra gli altri, che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, siccome la Flai Cgil aveva diritto, quale organizzazione sindacale firmataria del CCNL, di costituire (ovvero di recepire l'iniziativa dei lavoratori della società volta alla costituzione di una rappresentanza sindacale interna) una rappresentanza sindacale all'interno dell'unità produttiva, aveva poi anche diritto ad indire le assemblee dei lavoratori presso l'azienda e ciò in violazione del principio di esclusività di tale diritto in capo alla rappresentanza sindacale. Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, la corte di merito aveva errato poiché aveva esteso il diritto di convocazione di assemblea ad una associazione sindacale esterna, ossia senza quel legale essenziale e logico con i lavoratori dell'unità produttiva.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

In motivazione ricordavano i Giudici di legittimità che è vero che il potere di convocazione delle assemblee ex art. 20 L.n. 300/1970, spetta esclusivamente alla R.S.A. di cui all'art. 19 della stessa legge, singolarmente o congiuntamente, escluso ogni altro organismo (come anche affermato dalla Corte Costituzionale), rimarcando quindi la legittimità della scelta del legislatore di subordinare l'esercizio del diritto unicamente ad organismi

sindacali dotati di effettiva rappresentanza dei dipendenti dell'azienda. Tuttavia, proseguiva la Corte Suprema, sono fatte salve le pattuizioni di maggior favore ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 citato (che recita "Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali"). Ed infatti, sotto tale profilo, le Sezioni Unite della Cassazione nel riconoscere il diritto di convocare l'assemblea sindacale anche alle singole componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, hanno sottolineato che l'autonomia collettiva garantita dall'art. 39 Costituzione può prevedere prerogative diverse o ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, ben potendo trascinare dalla relativa cornice di riferimento, con gli unici limiti dell'art. 17 L.n. 300/1970 e dell'esistenza di una effettiva rappresentatività: e tali limiti nel caso in esame non risultano violati atteso che la Flai Cgil è firmataria del contratto collettivo applicato nella unità produttiva.

Per tutto quanto sopra, dunque, la Corte rigettava il ricorso proposto con il principio di diritto sopra enunciato.

In definitiva

La Cassazione, con la pronuncia in commento, si è espressa in merito al potere di convocazione delle ex art. 20 della l. 300/1970, sottolineando che se è vero che esso spetta esclusivamente alle rsa di cui all'art. 19 della medesima legge, singolarmente o congiuntamente, con l'esclusione costituzionalmente prevista di ogni altro organismo, occorre tuttavia affermare che lo Statuto dei lavoratori sul punto fa salve pattuizioni di maggiore favore, esponendo che *ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali*.

Quindi, vero è che lo Statuto dei Lavoratori circoscrive il novero dei soggetti legittimati a convocare le assemblee alle sole rappresentanze sindacali aziendali, ma, in virtù dell'autonomia collettiva, garantita dall'art. 39 Cost., c'è la possibilità di ampliarlo legittimamente, a condizione che vengano rispettati il limite previsto dall'art. 17 della l. 300/1970 (divieto di costituzione dei c.d. sindacati di comodo) ed il principio di effettiva rappresentatività dei soggetti legittimati.

E' tali presupposti che la Suprema Corte, ravvisando nel caso di specie il rispetto delle due suddette condizioni, ha dato ragione ai giudici di merito.